


106.4

4  
4

AL LETTORE  
**PROSPETTI**

**DI VERA PUBBLICA UTILITA'.**



**MALTA**

1844.

*Tipografia Giuseppe Camilleri e Co.*

## AL LEGGITTORE.

---

**N**on è idea di dettare leggi indusse gli scrittori a compilare questi pochi prospetti di vera pubblica utilità, ma desiderio sincero di forse produrre, colla loro cognizione, il progressivo bene de' loro Concittadini.

Essi formano un oggetto il più interessante, ed il più degno della considerazione di chi può essere profittevole.



# LO STATUTO

## DELL' UNIVERSITA' E LICEO DI MALTA.

ATTUALMENTE IN OSSERVANZA CON ALCUNE MODIFICAZIONI,  
E POCHE AGGIUNTE.

*Prese dal Progetto pubblicato dal Rettore O' Malley.*

### REGOLAMENTI GENERALI

#### ARTICOLO I.

##### DEL RETTORE.

1. La direzione dell' Università e del Liceo sarà affidata al Rettore.
2. L' Orto Botanico, ed il Teatro Anatomico saranno annessi all' Università, per conseguenza sotto la direzione del Rettore.
3. Il Rettore dirigerà tutti questi Stabilimenti sotto gli ordini immediati del Capo del Governo Civile di queste Possessioni
4. Il Rettore dovrà attendere alla stretta osservanza delle regole dello Stabilimento, alla disciplina e buona condotta degli studenti, ed all'esatto adempimento per parte degli impiegati ai loro doveri.
5. Il Rettore dovrà, quanto più spesso gli sarà possibile, visitare le Scuole nelle ore di studio, senza interrompere il corso delle lezioni, e di notare, se il bisogno lo richiedesse, tutto ciò, che gli parrà soggetto di sua considerazione.
6. Al terminare dell' anno Scolastico, il Rettore, farà in scritto un rapporto al Governo delle cose più rimarchevoli emerse nel

18. I Professori intervorranno nelle solenni adunanze in abito nero, con toga dottorale, e con berretta corrispondente.

### ARTICOLO 3.

#### *De' Precettori del Liceo.*

I regolamenti I. 2 3. II. 12 13. 14. 15. 16. relativi ai professori saranno comuni ai precettori del Liceo.

### ARTICOLO 4.

#### *Degli Studenti dell' Università.*

1. Chiunque degli Studenti del Liceo si proponesse di seguire nell' Università le lezioni di Filosofia, dovrà dirigersi al Rettore prima dell' apertura degli studj, facendogli l' opportuna domanda in scritto, accompagnata dai certificati de' Precettori del Liceo, di aver studiato la lingua latina, e l' inglese, la retorica, la letteratura italiana, l' aritmetica, e la geometria: con dover essi certificati essere confrontati col registro degli annui esami scolastici.
2. Se il ricorrente non avrà fatto nel Liceo i suoi studj preparatorj, dovrà subire un esame dai precettori del Liceo in presenza del Rettore, relativamente alle lezioni sopra menzionate.
3. Gli Studenti dell' Università pagheranno mensualmente di anticipato al procuratore dello Stabilimento la mesata fissata nella tavola de' dritti, sanzionata dal Governo. ( a )
4. Gli Studenti saranno subordinati nella Scuola immediatamente al professore, e dovranno prestarsi a quegli esercizi scolastici, che egli credesse meglio conducenti pel loro insegnamento.
5. Ogni Studente, come pure qualunque altra persona ammessa dal Rettore ad assistere alle lezioni, dovrà condursi con rispetto, buon costume, e decenza. Qualunque violazione di questo regolamento farà luogo ad una ammonizione da farsi dal Professore, o dal Rettore. Nei casi gravi poi, potrà essere escluso a tempo, od in perpetuo, a giudizio del Rettore.
6. Al tempo destinato per gli esami de' gradi, lo studente presenterà al Rettore il certificato de' professori della sua assiduità nel frequentare la Scuola, della sua idoneità, e della sua condotta durante il tempo de' suoi studj.

---

( a ) Sarebbe molto desiderabile che la mesata si togliesse non essendo stata per lo passato giammai usata.

7. Si passerà indi all' esame, ed ottenuta l' approvazione, il Rettore destinerà il giorno per la collazione del grado.

#### ARTICOLO 5.

##### *Degli Studenti del Liceo.*

1. Per essere ammesso al Liceo si richiederà, che il giovine sappia competentemente la lingua italiana, e possa leggere e scrivere.
2. Il giovine, per essere ammesso al Liceo, dovrà ricorrere al Rettore, all' apertura delle scuole, spiegandogli quali Scuole volesse frequentare. Dopo la sua ammissione sarà scritto dal Segretario, nel registro degli Studenti del Liceo.
3. Gli Articoli 3. 4. 5. stabiliti pegli Studenti dell' Università sono ordinati per quelli del Liceo.

#### ARTICOLO 6.

##### *Dei Prefetti.*

1. Vi saranno due Prefetti, uno de' quali sarà destinato all' Università, e l' altro al Liceo.
2. Dovranno invigilare generalmente, sotto la direzione del Rettore, per la stretta osservanza delle leggi, e dei regolamenti dello Stabilimento. Particolarmente poi, dovranno trovarsi presenti qualche tempo prima dell' incominciamento delle lezioni, nei giorni e nelle ore stabilite, e fermarsi sino che quelle fossero terminate.
3. Durante il tempo delle lezioni, i prefetti dovranno sorvegliare tutto lo Stabilimento, per mantenere il buon ordine.
4. I Prefetti, terminate le lezioni, faranno rapporto al Rettore di qualunque violazione, che avessero osservato. Nei casi poi, che questa esigesse immediato provvedimento, faranno il rapporto al momento.

#### ARTICOLO 7.

##### *Dell' Archiviario.*

1. L' Archiviario, sarà il Depositario di tutti i registri, libri, filse, e suggelli, che riguardassero il servizio dell' Università, e del Liceo.

2. Egli funzionerà ancora come Segretario dell'Università, legalizzerà colla sua firma, apposta sempre dopo quella del Rettore, e col suggello dell'Università, ogni certificato, diploma, od altro atto qualunque, che valesse a dare titolo entro o fuori l'Università, ed il Liceo.
3. L'Archivario nella sua qualità di Segretario interverrà in ogni esame o concorso, ed in ogni cerimonia dell'Università, o del Liceo: e di ciascuna di tali adunanze terrà i relativi processi verbali
4. Questo, registrerà gli Statuti ed i regolamenti, le ordinanze, e tutto altro occorrente relativamente ad oggetti degli studj.
5. Durante il tempo destinato alle lezioni dovrà trovarsi nel suo ufficio nell'Università.
6. Egli non permetterà che si facesse uscire dall'archivio alcun libro, registro, o carta autentica, senza un ordine in scritto del Rettore.

#### ARTICOLO 8.

##### *Del Procuratore dell'Università*

1. Avrà l'economia dello Stabilimento: come tale sarà suo incarico, sotto la direzione del Rettore, di esiggere i salarj, erogare le spese necessarie, e di rendere i conti ogni mese al Governo, sottoscritti dal Rettore, conformandosi in ciò ai regolamenti, ed al sistema a cui vanno soggetti tutti gli altri Dipartimenti del Governo.
2. Al decimo quinto giorno dopo il principiare di ogni mese, darà nota al Rettore di quegli studenti che non fossero stati puntuali al pagamento dei salarj, perchè da questo si facessero effettuare, o si adottasse ciò, che dovesse aver luogo in difetto di tale pagamento.
3. Il Procuratore, durante il tempo delle lezioni, dovrà trovarsi nel suo ufficio.

#### ARTICOLO 9.

##### *Dell'Orto Botanico.*

1. L'Orto Botanico, e le persone impiegate nel medesimo saranno sotto la direzione del professore di Botanica.
2. Sarà annesso all'orto botanico un locale in cui potesse il professore dare lezione nella stagione opportuna dell'anno sul luogo stesso.

3. Senza autorizzazione del professore di botanica non sarà permesso ad alcuno di entrare in quella parte dell' orto botanico, che fosse destinata all' istruzione.
4. Sarà somministrata al professore, per ordine del Rettore, e dietro l' autorizzazione del Governo, quella somma di denaro che lo stesso giudicasse necessaria per l' orto stesso, e per l' acquisto di piante.
5. Alla fine dell' anno, egli farà al Rettore un rapporto dello stato dell' orto, delle spese, e degli acquisti fatti.

## ARTICOLO IO.

### *Del Teatro Anatomico.*

1. Il Teatro Anatomico sarà sotto la direzione del professore di Anatomia e Chirurgia. Questi vi darà nel locale destinato le sue lezioni di anatomia, e di operazioni chirurgiche teoriche e pratiche. Potranno anche valersi di esso locale altri professori per l' oggetto di osservazioni e spiegazioni, che talvolta occorressero loro di fare su i cadaveri, con convenire bensì col professore di anatomia e chirurgia, per evitare il frastorno, che gli potessero talvolta cagionare nelle sue ordinarie occupazioni.
2. Le piccole spese occorrenti pel servizio del Teatro anatomico saranno somministrate dall' Università.

## ARTICOLO II.

### *Disposizioni comuni a tutti gl' Impiegati.*

1. Saranno impiegati superiori nell' Università e nel Liceo, il Rettore, i Professori, il Dissettore, i Precettori, l' Archiviario, i Prefetti, ed il Procuratore.
2. Il Rettore, l' Archiviario, i Prefetti, ed il Procuratore, saranno nominati dal Governo. ed occuperanno il loro ufficio a suo beneplacito: i Professori, il Dissettore, ed i Precettori saranno scelti per concorso, come si disse sopra.
3. I Professori, ed i Precettori interverranno in tutte le pubbliche funzioni dell' Università.
4. In tali occasioni resta fermo il sopra disposto in quanto ai Professori: tutti gli altri interverranno in abito nero corrispondente all' occasione.
5. L' Archiviario avrà precedenza dopo i Professori: tra gli al-

tri impiegati, la precedenza sarà regolata nell'ordine, come sopra sono indicati in detto regolamento.

## ARTICOLO 12.

### *Degl' Impiegati Subalterni nell' Università, e nel Liceo.*

1. Gl' Impiegati subalterni nell' Università e nel Liceo saranno nominati dal Governo, sopra una lista che presenterà il Rettore. Eglino sono, il Portiere e Messaggiere, ed il Serviente dell' Università e del Liceo.

Le persone addette alla cura e manutenzione dell' orto botanico. E quelle, a cui fosse affidata la custodia del Teatro Anatomico.

2. Le particolarità del servizio di detti impiegati saranno regolate dal Rettore, e da ciascuno dei professori od impiegati superiori sotto de' quali eglino sono addetti di servire.

3. Detti impiegati si condurranno con subordinazione e rispetto verso tutti gl' impiegati superiori, ancorchè non fossero sotto gli ordini immediati o mediati dei medesimi. Qualunque loro violazione di ciò sarà seguita colla sospensione del salario, o dismissione dall'impiego, da essere ordinata l'una e l'altra dal Governo, dietro il rapporto del Rettore da se, od in seguito delle lagnanze dell'impiegato superiore, dirette allo stesso Rettore.

4. In caso di mancanze lievi e non abituali, il Rettore potrà fare all' impiegato una semplice ammonizione.

## ARTICOLO 13.

### *Degli Studj in generale.*

1. L' anno scolastico comincerà dal primo di Ottobre di ogni anno, e finirà nell' ultimo giorno di Giugno. Nei tre mesi di vacanze non si pagano i salarij dagli studenti.

2. Si daranno lezioni in ogni giorno dell' anno scolastico, ad eccezione delle domeniche ed altre feste d' intero precetto, dei giorni da mercoledì Santo inclusivamente fino a tutto il mercoledì dopo Pasqua, da Natale sino al secondo giorno dell'anno, degli ultimi giorni di carnevale, e di quelle solenni occasioni, nelle quali il Corpo dell' Università e del Liceo, per disposizione del Governo, dovesse intervenire, o quando, per eguali disposizioni, si ordinasse la sospensione di tali lezioni.

3. Tanto la mattina che le ore pomeridiane saranno destinate per le lezioni. Ogni professore e precettore sarà tenuto di dare

ordinariamente una lezione ogni giorno nel tempo destinato alle sue lezioni. Le lezioni delle facoltà occuperanno un' ora e mezza, vale a dire, un' ora di spiegazione, e la restante mezz'ora di ripetizione. Le lezioni del Liceo dureranno due ore continue.

ARTICOLO 14.

*Degli Studj dell' Università in particolare.*

1. Il corso accademico compito di ciascuna delle quattro Facoltà, sarà di tre interi anni.
2. Nessuno sarà ammesso a seguire gli studj nell' Università, se non se ai termini del No. 1. 2. 3. dell' articolo 4. degli Studenti dell' Università.
3. Se neli' esame che lo studente dovrà subire, per essere ammesso nell' Università non si trovasse la competente abilità, potrà esso studente, o seguitare le lezioni necessarie degli studj preparatorj, od assoggettarsi ad un altro esame in un tempo da essergli prefisso dal Rettore

ARTICOLO 15.

*Facoltà di Filosofia.*

Per la Facoltà di Filosofia saranno destinati un Professore di Filosofia.  
Un Professore di matematiche, e di fisica.  
Un Professore di economia politica, e di statistica.

ARTICOLO 16.

*Facoltà di Medicina.*

Per la Facoltà di Medicina saranno destinati

- I. Un Professore di medicina.  
Un Professore di anatomia e chirurgia.  
Un Professore di Ostetricia.  
Un Professore di Chimica.  
Un Professore di Botanica.
2. Le lezioni di Anatomia, e sulle operazioni chirurgiche si daranno sul cadavere nel teatro anatomico.  
La botanica s' insegnerà nella stagione propizia nell'orto botanico, e di tempo in tempo il professore anderà erborizzando cogli studenti in luoghi convenienti fuori della Città.

3. Vi sarà un Dissettoe anatomico in assistenza del professore di anatomia e chirurgia, e del Professore di medicina per ciò, che concerne la clinica medica.
4. Per le lezioni di Chimica, il professore si valerà del Laboratorio, facendovi gli esperimenti necessarj, ottenuta prima l'approvazione delle spese occorrenti per gli stessi.
5. Per essere ammesso allo studio di medicina, il Ricorrente dovrà esibire il suo Diploma di Maestro di Filosofia ottenuto dall'Università, ed un certificato di aver studiato la lingua greca: o subire un esame dai relativi professori e precettori in presenza del Rettore.
6. I giovani, che volessero essere ammessi unicamente per lo studio di farmacia, dovranno produrre certificati di aver studiato nel Liceo, la lingua italiana, latina, inglese, e greca: e nell'Università, la fisica, e la matematica elementare, ovvero subiranno un esame, per darne saggio di essere versati in questi rami richiesti.
7. Le donne, che bramassero di essere ammesse allo studio ostetrico, dovranno saper leggere e scrivere competentemente l'italiano.
8. Gli allievi di medicina e di chirurgia, terminati gli studj, subiranno un esame, e riporteranno dall'Università un Diploma comprovante gli studj fatti, e la loro abilità. Eglino frequenteranno indi nelle ore di visita gli Ospedali Civili per tre anni continui, ed otterranno dal Governo il permesso di esercitare, mediante l'esibizione del diploma, e di un certificato dei principali medici e Chirurghi degli Ospedali della loro assiduità.
9. Gli allievi di farmacia studieranno nel primo anno del loro corso, la storia naturale, la botanica, e la chimica generale: nel secondo anno, la botanica pratica medicinale, la chimica farmaceutica, e la materia medica.
10. Eglino, compiuto il corso de' loro studj, dovranno frequentare un'accreditata farmacia per tre anni continui. Questi in seguito presenteranno il certificato dell'adempimento di quanto vien prescritto, e subiranno un esame, onde poter essere loro rilasciato dall'Università un Diploma qualificante i fatti studj, e la loro competenza. Riporteranno poscia dal Governo il permesso di esercitare.
11. Le allievi di Ostetricia attenderanno per due anni allo studio ostetrico, e frequenteranno nel terzo le lezioni di clinica ostetrica.
12. Queste, finito lo studio nella maniera sopra prescritta, saranno esaminate nell'Università, ed avuta l'approvazione otterranno dal Governo il permesso di esercitare.
13. Il professore di botanica formerà progressivamente, per uso

dell' Università, una raccolta di oggetti di storia naturale e di botanica, incominciando da quei, che sono produzioni di queste Isole, e classificherà il tutto nell' ordine dovuto. Egli ricorrerà al Rettore di tempo in tempo per procurare le necessarie autorizzazioni per le spese opportune.

14. Il Dissettore, sotto la direzione de' professori di medicina e di chirurgia, formerà una raccolta di pezzi anatomici e patologici, i quali conserverà nel teatro anatomico.
15. Il professore di Ostetricia, frequenterà quella parte dell' Ospedale addetta alle partorienti. Egli, di concerto col medico di quel Dipartimento, noterà in un libro tutti i sintomi principali della malattia, l' andamento, e le medicine amministrate. Una copia sarà in fine dell' anno scolastico presentata all' archivio clinico, per maggior istruzione de' seguenti allievi.

#### ARTICOLO 17.

##### *Facoltà di legge.*

1. Per la Facoltà di Legge saranno destinati due professori Uno di questi spiegherà le istituzioni civili, comuni, e patrie: la procedura civile e criminale maltese: ed i principj fondamentali della Costituzione della Gran Brettagna.—L' altro spiegherà, il Dritto canonico: il dritto delle genti: il dritto pubblico: il dritto commerciale: il dritto criminale perciò, che concerne la parte penale.
2. Il professore addetto alla spiega del dritto canonico farà una generale indicazione dell' origine, dell' oggetto, e delle materie di esso dritto, e darà le sue lezioni sul trattato di matrimonio, e sulla materia beneficiaria.
3. Chiunque vorrà essere ammesso allo studio della legge per conseguire la laurea dottorale, dovrà esibire il suo Diploma di Maestro di filosofia ottenuto dall' Università, o subire un esame dai relativi professori e precettori del Liceo in presenza del Rettore.
4. Gli allievi pel Notariato, e per divenire Procuratori Legali, dovranno produrre un certificato, di aver studiato la rettorica, la letteratura italiana, la logica, la lingua inglese, e l' aritmetica; o subire un esame dai diversi professori e precettori del Liceo innanzi il Rettore.
5. I primi, studieranno nell' Università le istituzioni del dritto civile, e del dritto patrio: i secondi le procedure civili e criminali.
6. I detti allievi pel Notariato, e per divenire Procuratori Legali terminato il corso de' loro studj, e fatto l' esame, saranno muniti

di un certificato rilasciato dall' Università, comprovante i fatti studj, e la loro competente abilità.

7. I Dottorati di Legge, e gli Studenti pel Notariato otterranno dal Governo il permesso di esercitare la professione, dopo l'esibizione di aver frequentato per tre anni: i primi lo studio di un Avvocato, ed i secondi l' Ufficio di un accreditato Notaro, e dopo l'esibizione ancora di un altro certificato dell' Università di aver subito l'esame fatto loro innanzi il Rettore, per i primi da due dei Giudici di S. M. e dagli esaminatori Colleggiali Legali: e per i secondi da due di essi Giudici e da un Notaro, dal Rettore invitati. Gli Studenti per fare da Procuratori Legali otterranno dal Governo il permesso di esercitare, mediante l'esibizione del certificato dell' Università.

#### ARTICOLO 18.

##### *Facoltà di Teologia.*

1. Per la Facoltà di Teologia saranno destinati.  
Un Professore di Teologia Dogmatica.  
Un Professore di Teologia Morale.
2. Il primo professore spiegherà la Teologia Dogmatica, e la Storia Ecclesiastica: il secondo spiegherà la Teologia Morale, darà lezioni grammaticali sul testo ebraico, e della Sacra Scrittura.
3. Per essere ammesso allo Studio della Teologia, il ricorrente dovrà subire un esame dai relativi professori e precettori in presenza del Rettore, intorno la lingua latina, la rettorica, la letteratura italiana, la logica e metafisica, e si applicherà contemporaneamente allo studio della lingua ebraica. Se però il ricorrente avrà studiato nell'Università, l'esibizione del Diploma di Maestro di Filosofia, ed un certificato di aver studiato la lingua ebraica, saranno sufficienti.

#### ARTICOLO 19.

##### *Disposizioni comuni a tutte le Facoltà.*

1. Le lezioni saranno date in lingua italiana, ed in forma di discorso. Sarà però permesso di leggere il testo, se potesse ciò essere necessario, come pure di leggere quelle autorità di scrittori, colle quali s'intendesse appoggiare i ragionamenti.
2. Il regolamento delle particolarità relative all'orario, al metodo delle lezioni, alle materie da spiegarsi, alle esercitazioni scolastiche, ed a tutto altro concernente l'interno delle scuole,

sarà affidato al Rettore di concerto coi professori. Eglino formeranno insieme un progetto di tale regolamento, sottoponendolo al Governo per la dovuta approvazione.

3. Questo progetto, tostochè sarà approvato dal Governo sarà intitolato —Regolamenti per l'Università— e sarà stampato per conoscenza di tutti. Non si potrà deviare dalla sua osservanza a meno chè non venisse modificato o revocato colla stessa autorità del Governo.

4. Tutte le macchine, tutti gli strumenti appartenenti all' Università, saranno affidati ai rispettivi professori, sotto la loro responsabilità, dietro un ricevimento in iscritto da darsi al Rettore, e da conservarsi dall' Archiviario. Alla terminazione dell' anno scolastico saranno riportati nel luogo destinato nell' Università.

5. Col permesso del professore, e con approvazione del Rettore, potranno essere ammessi a sentire le lezioni tutte le persone di buona educazione che non aspirassero a conseguire gradi accademici, od a riportare certificati. Tali persone non potranno esigere spiegazioni, ma dovranno soltanto ascoltare le lezioni, e colla dovuta decenza.

#### ARTICOLO 20.

##### *Degli esami pel conseguimento de' gradi accademici.*

1. Aspirandosi al conseguimento di un grado accademico in qualunque delle Facoltà insegnate nell' Università, dovrà subire l' allievo tre separati esami, nel modo quì appresso specificato.
2. Alla terminazione di ciascun anno scolastico della particolare Facoltà, si dovrà entro un mese subire innanzi il Rettore e Professori, un esame in parte a voce ed in parte in scritto sopra tutto ciò su cui in quell' anno fossero state date le lezioni.
3. L' esame a voce per il primo e secondo anno scolastico si farà a turno da uno de' professori in presenza del Rettore, o per interrogazione o per modo di argomentare.
4. Per l' esame in scritto, si preparerà dai relativi professori una serie di cinquanta tesi sopra teorie ricevute e dottrine sode, comunicate al Rettore. Queste si pongono in una urna, ed in presenza dello studente si estrarrà una a sorte sulla quale l' allievo, entro il periodo di sei ore, dovrà scrivere una dissertazione in lingua italiana. Egli in questo frattempo non potrà valersi dell' ajuto di alcun libro, e scriverà la sua dissertazione senza assistenza alcuna.

5. L'esame del terzo anno sarà fatto dagli esaminatori collegiali in presenza del Rettore, e de' Professori. Per l'esame in scritto si aggiungeranno altre cinquanta tesi alle cento già studiate per gli antecedenti esami dalle quali tutte si estrarrà una come sopra, su della quale si farà la dissertazione. Si estrarrà un'altra tesi, ogni qual volta sortirà qualcuna già estratta nei precedenti esami. In caso di disapprovazione nell'esame, sarà accordato all'esaminato un tempo non minore di tre mesi onde possa, volendo, nuovamente accedere ad un altro esame.
6. Nel caso di riportata approvazione in questo terzo esame, sarà conferito il grado in privato od in pubblico a piacere dei candidati.
7. Per l'ultimo esame da farsi per lo conseguimento dei gradi, il Governo nominerà cinque esaminatori per ogni Facoltà, i quali saranno chiamati —Esaminatori Collegiali—e serviranno a beneplacito del Governo.

#### ARTICOLO 21.

##### *Dei gradi accademici.*

1. I gradi accademici, che si accorderanno dall'Università saranno i seguenti.
  - Il grado di Maestro di Filosofia.
  - Il grado di Dottore in Medicina, ed in Chirurgia.
  - Il grado di Dottore in Legge.
  - Il grado di Dottore in Teologia.
2. Ogni diploma di collazione di gradi sarà fatto in nome dell'Università.

#### ARTICOLO 22.

##### *Degli Studj che si fanno nel Liceo.*

Per gli Studj, che si fanno nel Liceo saranno destinati.

- Un precettore di lingua latina, e di rettorica.
- Un precettore di lingua italiana.
- Un precettore di letteratura latina ed italiana.
- Un precettore di lingua inglese.
- Un precettore di lingua francese.
- Un precettore di lingua araba.
- Un precettore di lingua ebraica.
- Un precettore di lingua greca antica e moderna.
- Un precettore di aritmetica.

Un precettore di geometria, di algebra, e di agrimensura.

Un precettore di navigazione.

Un precettore di architettura.

Un precettore di disegno e pittura.

Un precettore di storia universale, e di geografia.

Un precettore di calligrafia.

2. I detti precettori saranno scelti dagli esaminatori in un concorso che si terrà in presenza del Rettore, a norma de' regolamenti No. 1. 2. 3. dell' articolo 2. de' professori dell' Università. In essi concorsi si ammetteranno maltesi ed esteri indistintamente, a norma della disposizione dei § 1. 3. dell' articolo 2.
3. Nel giorno dell' apertura delle scuole saranno distribuite medaglie o libri a piacere del Governo agli studenti in premio della diligenza dimostrata, e del profitto fatto nello studio nel corso dell' antecedente anno, dietro un esame che avranno subito dai rispettivi precettori innanzi al Rettore. Tali premj saranno accordati a due i più meritevoli di ogni scuola.
4. Ogni altra particolarità relativa all' orario, al metodo delle lezioni, ai libri da essere usati, alle esercitazioni scolastiche, agli esami, ed a tutto altro concernente l' interno delle scuole, sarà stabilita dal Rettore in unione dei Precettori. Questi formeranno un progetto di regolamenti, il quale sarà sottomesso al Governo per la sua approvazione.
5. Il detto progetto, venendo approvato dal Governo, sarà intitolato —Regolamenti pel Liceo— e si osserverà in tutte le sue parti. Detti regolamenti saranno stampati per conoscenza di tutti.

## ARTICOLO 23.

### *Delle pubbliche letture.*

1. I Professori dell' Università, ed il Precettore della letteratura latina ed italiana, daranno lungo l' anno scolastico una serie di letture pubbliche intorno a materie appartenenti ai loro rami rispettivi, e sopra soggetti di più generale interesse.
2. Di tali letture si darà una la settimana, incominciando da Ottobre a tutto Giugno. Il soggetto da trattarsi in ciascuna lettura sarà indicato in un avviso affisso alla porta della sala di lettura, e sarà pubblicato nei fogli.

## ARTICOLO 24.

*Dell' Accademia Pubblica.*

1. Sarà istituita nell' Università un' accademia pubblica. Il Rettore sarà il Presidente, ed il Segretario dell' Università sarà ancora il Segretario dell' Accademia.
2. I membri di essa accademia saranno gli studenti dell' Università, e della letteratura latina ed italiana.
3. La Società terrà le sue adunanze nella sala delle letture pubbliche, una volta il mese. Essa si adunerà dal mese di Novembre al mese di Giugno.
4. In tali adunanze uno de' membri eletto a sorte nella tornata precedente, leggerà una dissertazione sopra un argomento a sua scelta, tale però, che possa essere di un generale interesse. Dopo la lettura di questa dissertazione, si passerà ad una discussione a viva voce su di un argomento che sarà stato pure stabilito nella tornata precedente, come siegue. — Sarà estratta una tesi da un elenco contenente una serie di tesi, e da un'urna contenente i nomi dei rispettivi membri, saranno estratti quattro nomi, i quali dovranno sostenere la discussione, due come difendenti, e due come arguenti.
5. Nei primi quattro mesi terranno le accademie, nella forma come si disse sopra, gli studenti di filosofia, di medicina, di legge, e di teologia: negli ultimi quattro mesi, gli studenti di letteratura Latina ed Italiana, con recitare gli ultimi quattro studenti estratti a sorte, dopo la dissertazione, un componimento per ciascuno scelto a loro piacere.

## ARTICOLO 25.

*Disposizione Generale.*

La Religione Cattolica Romana sarà base dell' istruzione che si darà nell' Università e nel Liceo, che perciò non sarà permesso alcun insegnamento che ripugnasse ai principj cattolici.

## SCUOLE PRIMARIE.

I Regj Commissionarj raccomandarono l'estensione dell'Istruzione pubblica in Malta e Gozo sufficiente ad istruire la popolazione in cognizioni elementarj: il Governo di Sua Maestà ammise i loro suggerimenti volentieri: questo utile Stabilimento fu in conseguenza stabilito, e le scuole formate nelle quattro Città, nei principali villaggi, e nel Gozo.

I figli pertanto del povero, dell' agricoltore, e dell' artista hanno in oggi i mezzi di sottrarsi dalla perpetua infanzia rispetto i progressi dell' intelletto, in cui gemevano. Eglino sotto la direzione di diligenti ed abili precettori potranno gustare quei vantaggi di una educazione tutta differente da quella che potrebbero sperare nella propria casa sotto gli occhi di un padre ignorante, e di una debole madre.

Quei giovanetti fra questi che manifestano ancora grande ingegno naturale, ed un talento deciso per le scienze e per le belle arti, e che vivono tutt' ora, per difetto delle circostanze favorevoli, immersi nell' ignoranza, dispersi per la campagna, confusi fra gli armenti, e languenti nei più vili mestieri, troveranno superata la prima difficoltà dell' istruzione, senza dispendiare i loro parenti.

Questo bene immenso però che il Patrio Governo ci ha preparato per migliorare la nostra condizione, ed a diventare virtuosi cittadini, e bravi figli della Patria, vi bisogna ancora più utili misure. Uno scrupoloso rigore nella scelta dei precettori, un metodo migliore, la sorveglianza di un direttore generale, e di comitati nei rispettivi siti in cui sono stabilite le scuole, sono indispensabilmente necessarj.

I Parrochi, il Clero, ed i Cittadini residenti nei villaggi in cui sono fissate le scuole non rifiuteranno la loro assidua assistenza, uniti nei diversi comitati, per i progressi di sì importanti pubblici stabilimenti. Eglino non li abbandoneranno, perchè conoscono abbastanza l'importanza, ed i risultati che si aspettano vantaggiosi. Essi comunicheranno non meno coi Precettori assiduamente, e sapranno allontanare, ajutati dal direttore, qualunque difficoltà che potrà incontrarsi tal volta.

Così condotte le scuole, le ottime mire di chi volle benignamente spianare la strada del sapere che fu al povero sin oggi inciampata, saranno profittevoli realmente, e questo così istruito, farà conoscere a chiunque fra poco, che anche nell' infima classe dei maltesi, e nella più remota campagna, vi siano dei talenti niente inferiori degli altri Popoli, che hanno il soccorso dell' istruzione.

Siccome queste Isole non producono che uno scarso e precario raccolto di grani, appena bastevole a tre o quattro mesi al più alla sussistenza della popolazione, tutti i passati Governi locali, tanto il nazionale sotto i Re di Sicilia, che il Gerosolomitano, come anche il Governo Inglese assunsero essi stessi l'incarico di provvedere la popolazione di questo vitale prodotto. Tale provvista fu prima amministrata da quattro giurati Maltesi, e nei recenti tempi da una commissione composta di varj individui Inglesi. Il fine dei governi di così fare, fu quello di prevenire tutte quelle sinistre circostanze che potrebbe soffrire la popolazione da una carestia nell'estero, dalle ostilità con straniere potenze, da qualche scoppio di malattia contagiosa, o da qualunque altro accidentale evento capace a privare l'Isola delle sue consuete relazioni commerciali. Fu anche mente dei governi nel mantenere una tale provvista, di prevenire che l'Isola, incapace di produrre veruna adeguata quantità di grani per alimento della sua popolazione, non rimanesse in balia degli speculatori commercianti.

I negozianti scontenti della continuazione di un tal sistema, non si stancarono di avanzare successivi ricorsi a Londra, in cui s'impegnarono di dimostrare tutti i mali che da esso derivarono, tanto alla libertà del commercio, che alla popolazione, adducendo che un tal sistema fosse stato adottato dagli antichi governi di Malta, perchè la loro debole marina, e continuo stato di ostilità cogli infedeli, lo rendeva allora necessario, ma che oggi sotto la protezione dello stendardo Inglese diveniva inutile ed oppressivo. Queste replicate dimostranze contro un tal sistema, indussero finalmente il Ministro di Londra a sopprimere qualunque ingerenza del nostro locale Governo nella provvista de' grani, abbandonandola interamente alla discrezione di privati speculatori.

Egli è vero, che il modo come veniva amministrata una tale provvista dall'accennata commissione fu sommamente nocivo al nostro commercio, giacchè questa agiva da commerciante, comprando a suo piacimento da estere piazze i grani che le abbisognavano, quando poteva provvedersi nell'istessa Isola dalle importazioni dei negozianti, ed effettuava le sue vendite in ogni modo che fosse più atto a recarle un abbondante guadagno. Tuttociò disanimava il negoziante a poter speculare in grani, non essendovi alcuno che potesse competere colla medesima commissione, per i parziali vantaggi che godeva, e perchè la tariffa in vigore allora dei dazj graduati su detto genere, non permetteva a verun privato speculatore di poter calcolare su i risultati delle sue operazioni.

Da ciò non poteva derivare alla popolazione che sommo pregiudizio, mentre la detta commissione, oltre di essere di grave peso alle finanze dell'Isola per le spese che assorbiva, impediva ancora colle sue operazioni che gli abitanti potessero godere un ribasso di prezzi, che dal libero commercio si poteva no aspettare.

Egli è anche vero che Malta, per la forte ed estesa protezione che gode su i mali sotto il dominio della Gran Bretagna, e per l'attuale pacifico stato delle Potenze, ella non ha più da temere molte di quelle antiche circostanze a cui fu prima soggetta; ma nonostante tutte queste ragioni, dalle quali vennero sostenuti i fatti ricorsi, si crede tuttavia di non errare, se si sostiene che lasciando così le cose, Malta potrà anche essere soggetta a certe eventuali circostanze e combinate operazioni dei commercianti che in certi periodi apporterebbero sommi danni alla popolazione, e le più grandi angustie al nostro locale Governo.

Benchè varj scrittori di economia politica sostengono generalmente, che per poter gli Stati abbondare in grani, e goderne a mercati prezzi, debba il loro commercio essere libero senza alcuna restrizione; conviene tuttavia considerare che tali trattatisti stabiliscono questa massima come un principio generale, soggetto bensì a certe particolari eccezioni, ed addattato piuttosto a grandi Stati ove il suolo è atto a produrre una competente quantità di grano da non temere una scarsezza dall'estero, e dove gli speculatori in tal prodotto, trovandosi in gran numero, possano lottare fra loro nelle vendite con notevole vantaggio della popolazione. Non così in certi piccoli Stati, ove per circostanze a queste contrarie, seguendo l'accennato principio, invece di utile, potrebbe arrecare ai medesimi notevole pregiudizio. Infatti il celebre economista Giovanni Battista Say, nella sua classica opera — *tratté d'économie politique* — benchè sostenga l'accennata libertà di commercio su i grani; egli però parla in seguito con molto senuo in diversa maniera pei casi di particolari bisogni.

Or rivolgendo la nostra attenzione alle particolari circostanze di queste possessioni, egli è d'uopo considerare che i commercianti qui stabiliti, che per capitali e relazioni sarebbero capaci di sostenere il commercio de' grani nell'Isola, sono di un numero ristretto, in conseguenza di che, dovrebbe temersi che la supposta libertà di traffico nei grani, possa da essi stessi venire distrutta, formando fra loro un privato monopolio, assai più nocivo di quello già tenuto dal Governo.

Inoltre egli è necessario riflettere, che il suolo di Malta, non essendo atto a produrre veruna considerevole quantità di grani per i bisogni della popolazione, dovrebbero temersi i casi d'una scarsezza nell'estero, di uno sviluppo di contagiosa malattia nell'Isola, di una subita esportazione di grani per l'Estero che i negozianti potrebbero in

un punto operare, colla vista di più pingui guadagni, in cui potrebbe il pubblico soffrire alterazioni di prezzi, od una carestia, privandoci di tutti i depositi dell' Isola.

Tuttociò induce a considerare, come una misura sommamente provvida, la formazione di una *Società Nazionale* pel mantenimento di un deposito di venti mila salme grano, amministrata sotto certe leggi e condizioni da non poter nuocere la libertà del commercio sopra un tal genere.

Per poter succedere in questo bramato intento è necessario, che il fine di essa società non debba essere quello di farne un oggetto di traffico e di speculazioni, ma bensì di poter supplire in casi di urgenza ai bisogni di queste due Isole: che un moderato guadagno debba in conseguenza essere fissato nei casi sopra contemplati, con adattarsi generalmente ai prezzi correnti del mercato per non frastornare i negozj del commerciante: che le compre da farsi da tale società debbano eseguirsi nell' Isola, per quanto le circostanze permetteranno: e che le vendite di tale deposito debbano farsi in dettaglio e periodicamente a tante salme per settimana, quanto sarebbero capaci a far smerciare il detto deposito nel corso dell' anno, rinnovando le compre in più volte lungo l' anno, onde supplire al detto smercio.

---

### COTONI

Benchè il suolo di Malta in varj siti non presenti che arido e sterile roccare, tuttavia quella ristretta quantità di terra coltivabile che esso contiene, è così benefica e generosa in tanti generi di vegetazione, che fin da più remoti secoli, Malta fu ognora riguardata come un' Isola fertile ed ubertosa. Fra tutti i prodotti però che ella ed il Gozo somministrano sotto la mano del laborioso cultore, niuno certamente è più abbondante, più sicuro e lucrativo di quello del cotone, mentre gli altri consistenti per l'ordinario in grano, orzo, patate, comino, anice, sulla, frutta, e vegetabili, servono semplicemente al consumo delle stesse isole, seppur non si eccettua una piccola quantità di comino ed anice che si estrae per l' Estero. Tutta la cura pertanto dovrebbe essere, senza dubbio, quella di cercare i mezzi i più efficaci di facilitare lo smercio ed il traffico di un tal prodotto, da cui dipende principalmente la sussistenza dell' agricoltore, del proprietario, e del povero.

Fin da secoli remoti sotto i Fenici, i Greci, i Romani, i Re di Sicilia, e quindi sotto l' Ordine di S. Giovanni, questo prodotto fu sempre riguardato come il principale sostegno del commercio dei maltesi, e co-

me tale venne costantemente protetto ed animato da tutti questi Governi, con qualunque mezzo che essi poterono adoperare, onde renderlo lucrativo. Or che i maltesi godono il sommo bene di appartenere alla Gran Bretagna: a quella nazione che per i suoi lumi, industria, influenza politica, ed estensione di commercio, scorre regina su tutti i mari, i cotoni dell' Isola, non ostante la loro vantata qualità per lo passato, trovano difficile smercio, e prezzi così bassi, che non rendono più alcun guadagno, che anzi effettiva perdita a chi li coltiva. Questo rimarchevole scadimento di prezzi diminuì la loro coltivazione, accrebbe la miseria nella campagna, e depauperò la più parte dei proprietarj.

Si tentò in vero, e non è molto tempo, di promuovere altri rami di rurale industria, onde supplire al ribasso dei cotoni, or tentando le piantagioni delle uva passolina, or la coltivazione della cocciniglia, e quindi quella dei bachi da seta, ma tutti questi esperimenti riuscirono a danno di chi li avea tentati, motivo per cui ebbe ognuno a persuadersi, che i maltesi non possono sperare verun altro prodotto nazionale, che possa loro somministrare un commercio lucrativo coll' Estero, che i cotoni.

Molte circostanze invero concorsero nel presente secolo a ruinare questo commercio dei maltesi, e le principali sono certamente, la prodigiosa quantità di cotone che si semina attualmente nelle Indie e nell' Egitto, e le molte macchine introdotte per manifatturarlo. Tuttociò però non è l' originale male da cui traggono i nostri cotoni la loro rovina. Altri furono, e sono l' abolizione dell' antica visita dei cotoni filati di Malta nella Dogana innanzi gli ufficiali di Governo ottenuta dai Trafficanti dei filati, e pubblicata per notificazione del 7 Novembre 1816, ed il permesso loro accordato di assortirli, numerarli, ed imballarli nelle loro rispettive fabbriche o magazzini, e la susseguente permissione dell' introduzione dei cotoni in lana esteri, pubblicata con proclama del 18 Novembre 1822, procurata parimenti da essi trafficanti sotto aspetto di pubblica utilità.

Così ridotte le cose, sarebbe provvido progetto di introdurre in Malta certe macchine pei lavori dei cotoni. Si dice certe macchine, perchè delle tante introdotte, non tutte converrebbero a questa Isola, anzi quelle che servono per eseguire la filatura ed i travagli i più comuni ed ordinarj sarebbero sommamente pregiudizievoli a quei, che per via di rotelle e telaj traggono in parte il giornaliero sostentamento: e la formazione di una società di filatura, come fu per lo passato, onde moltiplicare i travagli dei filati, e sovvenire più estesamente le povere donne filatrici, che vanno soffrendo attualmente la pura fame. Così facendo, si avrà nell' interno maggior consumo de' nostri filati, e questi, e le cotonine riacquisteranno il perduto credito nell' Estero.

L' introito che la società potrebbe ripromettersi dalla vendita dei suoi filati, se non le recherebbe guadagni, è certo però che sarebbe ognora bastante a mantenere tutte le spese di questo utile stabilimento, giacchè il fatto prova, che i principali trafficanti addetti alla filatura divennero capitalisti, e pretendono di arrogare il nome di pubblici benefattori, e di benemeriti, nonostante i miseri sussidj che avaramente distribuiscono agli operaj, ed il mescolamento dei cotoni esteri della più infima qualità coi maltesi, con cui fecero perdere il pregio de' nostri cotoni, ed apportarono ancora la desolazione alla campagna di queste Isole.

### AGRICOLTORE

L' agricoltore, che dovrebbe occupare un luogo infinitamente superiore a tutte le arti, ed essere considerato l' individuo il più utile ed il più stimabile, come quello che suda e stenta tutto l' anno in una maniera incapibile da chi non conosce bastantemente la sua condizione sfortunata, per far provvedere all' uomo tutt' ciò, che gli abbisogna per la sua sussistenza; è riguardato con occhio il più indifferente, non è sostenuto da protezione alcuna, ed è divenuto il più miserabile fra tutti i nativi.

Compresero alcuni benemeriti cittadini, sono pochi mesi, il pressante suo bisogno, proposero un piano di una società Agraria, e questa venne stabilita fortunatamente, da cui si spera qualche miglioramento nella nostra languente agricoltura, ed in conseguenza qualche soccorso per lo sgraziato colono. Ma siccome i sussidj che si aspettano dalla nascente società non potranno valere a rimediare alcuni mali dai quali è particolarmente depresso il colono; non sarà inutile cosa di sottomettere alla savia considerazione di chi può essere profittevole quei provvedimenti creduti i più necessarj, onde forse prestargli, unitamente alla detta società qualche soccorso.

Questi mali sono, *il vile prezzo de' cotoni: il costume antico di spacciare nel mercato le frutta e gli erbaggi: il metodo di vendere i bovi: ed il basso prezzo che trae l' agricola de' suoi grani comunemente.*

### Cotoni.

Il cotone è il principale ed il più vantaggioso prodotto in Malta, come già si disse altrove. Il suo commercio si ristrinse, ed i prezzi decadde notabilmente. Gli agricoltori, da cui traevano il loro vantaggio perchè lo seminano nell' anno di riposo delle terre, e spesso dopo un altro prodotto nello stesso anno, così scoraggiati incominciarono ad abbau-

donare la sua coltura, a consegnare le terre al proprietario e di andare raminghi nell' Estero a procacciare la loro sussistenza. I pochi che ancor vanno lottando colla circostanza fra poco diventeranno impossibilitati a continuare i loro affari campestri, seppur qualche rimedio non si darà all' attuale deficienza di prezzi de' cotonei.

Egli è pertanto necessario, di combinare l' introduzione delle macchine da filare, e di sostituire, come già si è dato principio, la coltura del cotone brasiliano, seppur il nostro non è adattato alle macchine, e di chiedere la ripristinazione della solita visita nell' Ufficio della Dogana, per impedire il mescolamento dei filati esteri coi maltesi. L' ottenimento di questa visita non danneggia in niente lo specioso nome di commercio libero di Malta, perchè questo non dovrebbe affatto favorire l' inganno, per arricchire ben pochi addetti al commercio de' filati con danno positivo dell' agricoltura.

La detta visita potrebbe essere ordinata ancora per i cotonei rossi di Malta, onde impedire la loro falsificazione, la qual cosa opporà il suo discredito presso l' estero, allorquando si conobbe che i filati bianchi si tingevano al suo colore naturale, e come rosso cotone si negoziava. Questo cotone è prodigio della natura, ed era ricercato assai, prima della scoperta alterazione.

### *Mercato.*

E' antico costume che i contadini trasportano giornalmente nei mercati le frutta e gli erbaggi, per esserli venduti a conto loro dai bottegari: ( i detentoti delle botteghe nei mercati ) i bottegari vendono tosto i ricevuti generi ad altri venditori di botteghe, ed a quei, che vendono per le strade, e trattengono per il loro negozio ciocchè loro aggrada. Eglino frattanto hanno di dritto a carico del contadino un tarì per scudo sopra il prodotto del prezzo di tutta la fatta consegna, e pagano al contadino il netto ricavato a loro discrezione. Il profitto pertanto è del solo bottegaro, e dei primi compratori a positivo danno dell' agricoltore, e del consumatore, il quale spende per i di quel, che suoi bisogni il triplo ed il quadruplo portano di prezzo al contadino le frutta e gli erbaggi nel mercato consegnati.

Per riparare il danno immenso che il contadino soffre con tale sistema, sarebbe molto utile, che sia destinato un sito fuori dei mercati, come si usa in diversi presi ove possa il contadino esporre giornalmente, per un tempo determinato, le sue frutta e gli erbaggi, ed essere colà venduti in contante ai bottegai del mercato, ai detentoti delle botteghe, ed al pubblico che vi concorre in quel frattempo.

*Bovi.*

Si usa in Malta di vendere i bovi ad un prezzo pattuito per quintale fissato dai macellaj assai inferiore al prezzo corrente del mercato, senza contratto, ed a dilazione. I macellaj prendono dal contadino l'animale comprato quando loro piace, trattengono per loro dritto la testa, i piedi, le interiora, e la pelle, e pagano al proprietario alla ragione del prezzo convenuto, quel che pesa il resto del corpo dell' animale ucciso. Fanno pesare queste rimaste parti del corpo al più tardi che possono, e se per favore le fanno pesare poco tempo dopo ucciso l' animale, vi trattengono il fegato, riservato al proprietario, da cui ricava comunemente dalla sua vendita due scellini e sei denari. Tutto questo non è il solo pregiudizio che soffre il contadino dall' attuale sistema. Spesso avviene ancora che egli, per ritirare il suo denaro si sbatte non poco, perchè il macellajo col suo denaro soddisfa altri creditori anteriori, e non di rado rimane insoddisfatto l'ultimo venditore, perchè si trova sprovvisto di un documento per giustificare il suo credito innanzi ad una Corte di Giustizia, in caso di fallimento o morte del macellajo.

Se le vendite dei bovi si facessero in contante, e senza peso, vale a dire — in piedi — come si pratica per tutti gli altri animali, tutto il male sarebbe riparato. Se poi si vende l'animale a dilazione, unà dichiarazione in scritto fatta dal capo del distretto del venditore della seguita compra e vendita, sarebbe assai necessaria per cautelare gli interessi del contadino venditore.

*Grani.*

I trafficanti di grani, ed i pannettieri offrono al contadino alla prima comparsa del raccolto un vile prezzo fra loro convenuto, e regolato al prezzo corrente di quelli dell' Estero della più infima qualità. Il Contadino in bisogno di moneta per soddisfare al proprietario, e per i suoi privati interessi, aderisce e combina la vendita forzosa. I compratori frattanto fanno così le loro provviste a buon mercato, ed i loro grossi guadagni a spese dell' agricoltore e del consumatore.

Una speculazione pertanto dei proprietarj a favore dei loro coloni, sarebbe molto a proposito. Eglino potrebbero molti insieme, o pochi in separate società comprare grani dai loro coloni a prezzo moderato, e questi ridurre in pane e paste fra l'anno.

Se questa società riuscirà, il contadino assicurerà il giusto prezzo de' suoi grani: il proprietario riscuoterà in parte le sue gabelle: ed il povero consumatore comprerà il pane e le paste a prezzi assai inferiori degli attuali.

**MERCATO.**

Egli è ammesso da tutti che l'abbondanza delle derrate rende lo Stato ricco, e produce il buon mercato: che l'uomo si incoragisce a lavorare a proporzione del netto ricavato delle sue fatiche: che egli ottiene la ricompensa del suo travaglio quando la sua libera volontà incontra minori ostacoli nelle cose permesse dalla legge.

Ciò posto si ammette ancora che nessun genere di cose di prima necessità debba avere il suo prezzo fissato dai Magistrati, e che il loro prezzo debba essere conventizio solamente tra il venditore ed il compratore, senza esservi in mezzo giudice competente che fissi la mercede delle fatiche dell'agricoltore, e dei rischi del negoziante.

Questo però non importi, che le leggi patrie debbano tacere, ed i Magistrati rimanere estranei al bene pubblico. Sarebbe questo un assurdo più dannoso dell'abolito antico sistema in Malta.

Una libertà assoluta degenera in licenza, e favorisce gli abusi, ed i monopoli.

I Magistrati pertanto potrebbero, indipendentemente da quel, che già si disse, invigilare sulla bontà e qualità delle merci, carni, e pesci esposti alla pubblica vendita: sopra il giusto peso e misure di convenzione: sopra il mescolamento dei generi nuovi coi vecchi, buoni coi guasti: sopra la ripartizione delle merci tra i venditori, con non permettere che pochi negozianti od uno strappasse dalle mani degli altri la compra di alcuni generi di cose, per poterli vendere al prezzo che gli piace, e quanto vuole. Eglino potrebbero non meno badare, per quanto la libertà del commercio permette, al maneggio del traffico interno, alla salute pubblica, ed agli interessi del consumatore, interamente affidati all'avidità dei venditori che tanto vantano l'utilità di una illimitata libertà di commercio, unicamente per mire loro private.

La libertà di commercio non consiste nel fare ognuno quel che vuole, ma quello che potrebbe esser fatto giustamente, e senza danno della Comunità.

In oggi però in Malta sotto il nome di commercio libero vanno godendo, ed in maniera ampia i soli negozianti, indipendenti da qualunque sorta di sorveglianza di un' autorità superiore, e le altre classi altrettanto degli abitanti soffrono gli effetti disvantaggiosi del loro negozio.

Così essendo le cose, chi non vede il preciso bisogno di chiedere un pronto provvedimento all'attuale disposizione dei mercati, suggerita dai Regj Commissionarj.

L'unica speranza di vederlo effettuato e riposta nella bontà del nostro Governo locale. Egli, investigando il bisogno, e conoscendo come sono diretti i mercati e l'interno traffico, nominerà certamente un

comitato per la loro buona direzione.

La formazione di tale Comitato tanto necessaria ed utile alla salute, ed agli interessi del pubblico, non importerebbe la restrizione del commercio libero; poichè in niente impedisce al proprietario di vendere, ed al primo negoziante di comprare liberamente, il che solo forma la vera libertà di commerciare, vantaggiosa a tutti gl'individui di una nazione.

Chi non è al fatto, non può comprendere quanti e quali sieno realmente i mali di tale natura nel mercato interno.

Simili mali poco si sentono da chi ha i mezzi di vivere, nulla da quei, che ne profittano, e di rado arrivano, per non dirsi mai, alle orecchie di chi ha il potere del comando, cosicchè la buona disposizione del governo di felicitare i governati, rimane interamente inoperosa.

### **BAZAR.**

Il Bazar fu stabilito in Malta dalla Signora Austin, per somministrare alle famiglie decadute un comodo sicuro ove spacciare i loro lavori, e senza pericolo di essere defraudate nei loro interessi.

Questo benefico Stabilimento tanto utile e vantaggioso a questa classe di persone degna veramente di commiserazione, non fu sostenuto, ed in oggi più non esiste.

Il numero delle famiglie decadute frattanto va crescendo di giorno in giorno, ed il suo ristabilimento si rende in conseguenza assai necessario.

Il Bazar pero, senza la protezione del Governo non può riuscire, e non può durare per lungo tempo. Senza la cooperazione di chi ha in seno cuore sensibile, mediante una piccola contribuzione di una sola volta, non può essere mantenuto.

A tutto questo sono necessarj ancora permanenti regolamenti per la sua direzione; un abbozzo de' quali si sottomette alla savia considerazione di quei, che inclinati a soccorrere il vero povero, intenderanno di contribuire al ristabilimento di questo Caritatevole Stabilimento.

### **Regolamenti.**

- I. Sarà formato un Comitato di Signore. Esso Comitato si unirà in un giorno fisso di ogni settimana, ad oggetto di stimare tutti i lavori che si vogliono depositare nel Bazar. In detti incontri intervengono, lo scrivano, per notare tutto ciò che appartiene al suo officio, e l'incaricato del Bazar, per ajutare le Signore nella stima di quegli articoli che possono essere di non perfetta loro cognizione,

- e per informarle dei prezzi correnti di quei lavori che talvolta si possono trovare vendibili in altre botteghe, onde poter meglio dirigersi nella stima, ed evitare che rimanghino invenduti per motivo di non uguaglianza di prezzi.
2. Sarà in potere del Comitato suddetto di dare un avanzo su la roba esibita, non eccedente la metà della stima, da essere somministrato dalla Signora Segretaria.
  3. Una delle Signore del Comitato farà da Segretaria. Essa, e l'incaricato del Bazar riceveranno indistintamente le commissioni, con questo però, che l'incaricato dovrà, subito avuta la commissione, comunicarla alla detta Signora Segretaria, per poter questa destinare la persona a cui si deve affidare il lavoro.
  4. Detta Sig. Segretaria potrà, nei casi di bisogno, dare una competente anticipazione alla persona scelta per quel lavoro, onde provvedersi dei materiali necessarj per l'opera commissionata.
  5. Le Signore del Comitato terranno un libro in cui noteranno il nome della persona depositante, la cosa depositata, il prezzo stabilito, e gli avanzi ordinati. La Signora Segretaria terrà due *memorandum*, in uno noterà gli avanzi fatti, e nell'altro le anticipazioni da lei date. Essa comunicherà regolarmente collo scrivano, onde poter questo registrare nei suoi libri detti avanzi, e le anticipazioni fatte.
  6. La direzione del Bazar, de' suoi interessi, e della tenuta dei libri, sarà affidata ad un direttore, il quale sarà pregato di sorvegliare alla sua buona manutenzione.
  7. L'incaricato del Bazar non potrà tenere per suo negozio oggetti di nessuna specie di manufatture maltese, nè simili a quei che vi esisteranno depositati.
  8. Egli dovrà diligentemente badare alla buona conservazione della proprietà del Bazar, e porre su qualunque articolo esibito nello Stabilimento, un biglietto denotante il prezzo pel quale è vendibile, ed il numero del foglio in cui è notata la persona proprietaria.
  9. Lo scrivano dovrà registrare nel libro d'Ufficio, il nome della persona depositante ( ciascuna in foglio separato ) il giorno del deposito, la cosa esibita, il prezzo stabilito dal Comitato, gli avanzi, il prezzo ricavato dalla vendita, il ritiro della cosa ( se pur vi succede ) e qualunque altra particolarità a quella appartenente.
  10. Egli terrà altri due libri. In uno noterà tutti i dritti percepiti del Bazar, ed i lucri riscossi sugli avanzi e sulle anticipazioni: nell'altro la persona che ebbe l'anticipazione, l'opera commissionata, e la somma anticipata.

11. Sopra qualunque articolo venduto nel Bazar si pagherà il due e mezzo per cento di dritto; e per qualunque commissione il due solamente.
12. Per ogni articolo sul quale si fa un avanzo, od una anticipazione per la cosa commissionata, si pagherà dopo che sarà quello venduto, e questa consegnata, il due per cento sulla somma avanzata, od anticipata, indipendentemente dal dritto del Bazar.
13. Qualora il prezzo stabilito dal Comitato non piacerà alla persona che presenta l' articolo, sarà in suo potere di consegnarla nel Bazar per essere venduto secondo la sua propria stima, con assoggettarsi però al regolamento numero 14.
14. Se gli articoli esposti nel Bazar non si venderanno fra sei mesi contabili dal giorno della loro introduzione nello Stabilimento, saranno venduti in pubblica subasta per quel prezzo che si potrà ricavare, a meno che i proprietari non preferiranno di ritirarli alla scadenza di detto tempo. In caso di ritiro, si pagherà solamente il terzo del dritto del Bazar, e la somma avanzata per intero senza lucro. Nel caso di vendita in subasta, il depositante a stima del Comitato pagherà la metà del dritto del Bazar, ogni qual volta porterà il prezzo o di più della fissata stima dal Comitato: in caso che sarà venduto meno della stima, non si pagherà nessun dritto. Quei però degli articoli esposti colla loro propria stima, soddisferanno l' intero dritto del Bazar, ancorchè saranno venduti a meno prezzo della stima da loro fatta.
15. Le suddette vendite saranno registrate dallo scrivano nel libro d' Ufficio, e nel foglio indicante la persona a cui apparteneva l' articolo venduto.
16. Tutt' i dritti sopra stabiliti, le somme ritirate degli avanzi, delle anticipazioni, ed i lucri si percepiranno dall' incaricato del Bazar.
17. Lo scrivano assisterà alle vendite in Subasta, consegnerà all' incaricato quel che appartiene al Bazar, e soddisferà ai proprietari dal ricavato dalle vendite.
18. L' Incaricato consegnerà al Tesoriere in ogni fine del mese, tutto il danaro come sopra riscosso di dritto del Bazar, e dei lucri, ed alla Sig. Segretaria, gli avanzi, e le anticipazioni, in ogni settimana. Tutte le suddette rimesse saranno accompagnate dai corrispondenti conti e bilanci fatti dallo scrivano.
19. Tutto il danaro passato in mano del Tesoriere, sarà da lui distribuito, come siegue.  
Pagherà principalmente l' affitto del locale del Bazar, e le spese pel mantenimento dello Stabilimento.

Darà indi dalla rimasta somma, una metà all' Incaricato, e l' altra metà allo scrivano, in linea di remunerazione delle loro fatiche senza poter eglino pretendere alcun salario.

20. Il Tesoriere fornirà alla Sig. Segretaria la somma di Lire 25 per una sola volta per gli avanzi, e per le anticipazioni.
  21. Non si accorda credito ai compratori.
  22. Ogni qual volta l' incaricato del Bazar, e lo scrivano trascureranno di esattamente eseguire il loro dovere, il Comitato delle Signore, il Direttore, ed il Tesoriere uniti insieme, avranno il potere di sostituire altri in loro vece nel medesimo Bazar.
  23. In ogni fine dell' anno, il Comitato delle Signore, ed il Tesoriere formeranno i loro conti, i quali saranno stampati in pubblico foglio.
  24. Il Comitato delle Signore, la Segretaria, il Direttore, ed il Tesoriere saranno nominati dai Sig. Contribuenti, uniti in Comitato generale. Esso Comitato nominerà per la prima volta l' incaricato del Bazar, e lo scrivano.
  25. Ogni contribuente, a cui sarà consegnata copia di questi regolamenti, avrà il potere di fare quelle rimarche che crederà opportune nel giorno dell' unione generale, in cui saranno letti per la loro sanzione.
-

## CORREZIONI.

Pag.	20.	vers.	2.	roccare	-----	roccame
da.	22.	do.	24.	coloro	-----	colono
da.	23.	do.	30.	per i di quel, che suoi bisogni — si legge: per i suoi bisogni, lasciando il — di quel, che — per il seguente verso, il quale si legge — ed il quadruplo di quel, che portano.		
da.	23.	vers.	35.	presi	-----	paesi
da.	25.	do.	23.	quanto	-----	quando
da.	26.	do.	23.	pero	-----	però

